



# CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

CO.RE.COM.-Molise

Verbale n.20

Adunanza del 09 Agosto 2017

Oggetto: Definizione GU14 prot. 190/del 05/01/2017 contro  
Vodafone Omnitel – Modifiche contrattuali - Fatturazioni non giustificate – Trasparenza contrattuale –  
Errato inserimento nell'elenco

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno nove (09) del mese di Agosto(08) nella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Deliberazione n.44/2017

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente		
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente		

Verbalizza il Responsabile dell'Ufficio Segreteria;

## IL COMITATO CORECOM

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle OPERATORE telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

**VISTO** l'articolo 84 del Decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

**VISTA** la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante *“Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni”* e successive modificazioni e integrazioni ;

**VISTO** l'Accordo Quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

**VISTA** la Convenzione del 14/12/2011 stipulata dall'AGCOM e dal Corecom Molise in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale è stata attribuita alla Regione Molise la delega per lo svolgimento delle funzioni di definizione delle controversie dal 1° gennaio 2012;

**VISTO** il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP *“ Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di OPERATORE comunicazioni;*

**VISTA** la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;

**VISTA** la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS, Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995, n.481;

**VISTA** l'istanza presentata in data 05/01/2017 prot. 190 presentata dalla ditta *.....* mediante formulario GUI4, con cui ha chiesto l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise per la definizione della controversia in essere con la compagnia telefonica Vodafone Omnitel B.V. ai sensi dell'art.14 e ss. del Regolamento;

**VISTA** la nota del 16/01/2017 prot. n. 465 con cui il Corecom Molise, ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione ;

**VISTA** la nota del 16/01/2017 prot.n. 465 con la quale le parti sono state convocate per l'udienza di discussione del 21 marzo 2017;

**VISTI** gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

**VISTI** gli atti del procedimento in epigrafe e la relazione istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 7794 del 12/07/2017 che si allega alla presente ed è parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

per i motivi indicati nella relazione prot. n. 7794 del 12 /07/2017:

### DELIBERA

1. in merito alla procedura di definizione della controversia – pratica n. 03 prot. n. 190 del 05/01/2017 approva parzialmente la relazione istruttoria del responsabile del procedimento che si allega alla presente ed è parte integrante del provvedimento, ritenendo che il prezzo dell'offerta sia comprensivo di IVA non risultando diversamente dalla documentazione prodotta, con particolare riferimento alla brochure informativa che costituisce offerta al pubblico;
2. condanna la Vodafone Italia s.p.a. a stornare, ovvero per gli importi già corrisposti, a rimborsare in favore dell'utente (in tal caso a mezzo bonifico bancario o assegno), tutte le somme eccedenti il canone mensile di 39,85 omnicomprensiva di IVA;
3. condanna la Vodafone Italia s.p.a. ad applicare le condizioni pattuite, così come accertate nel provvedimento prot. n. 7794 del 12 /07/2017, riconoscere in favore dell'utente il diritto di recesso in esenzione spese, con disattivazione o migrazione di ogni utenza, concedendo un termine di 30 gg. per l'esercizio dell'opzione;
4. condanna la Vodafone Italia s.p.a. a riconoscere in favore dell'utente la somma di €. 800,00 (ottocento/00) a titolo di indennizzo per il mancato inserimento dei dati dell'istante negli elenchi telefonici anno 2015/2016;
5. condanna la Vodafone Italia s.p.a. a pagare €. 150,00 (centocinquanta/00) per le spese di procedura.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art.19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art.19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett.B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica.

La presente delibera formata da n. 3 fasciate è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom Molise e dell'Autorità ( www. agcom.it).


Il verbalizzante

Carla D'Andrea



Il Presidente

Avv. Andrea Latessa





# Consiglio Regionale del Molise

SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM. E AGLI ORGANI COLLETTIVI E DI GARANZIA

UFFICIO DEFINIZIONI STRAGIUDIZIALI

**Regione Molise**

Consiglio Regionale

Prot. 0007794/17 Del 12/07/2017  
Interna - Consiglio -



Al Comitato regionale per le  
comunicazioni del Co.Re.Com Molise

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO:

**Oggetto: Definizione GU14 prot. 190/17 del 05/01/2017 Vodafone Omnitel B.V.  
Modifiche contrattuali - spese/fatturazioni non giustificate - trasparenza contrattuale -  
mancato/errato inserimento nell'elenco.**

**Telefonia fissa utenza business**

**Utenze interessate ( ) 3 sim dati3**

Il Responsabile del Procedimento dott.ssa Maria Rosaria La Marca

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante "Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;

VISTI gli atti del procedimento, i modelli GU14 prot. 190/17 del 05/01/17 della ditta Vodafone Omnitel B.V., la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, la lettera di avvio del procedimento prot. 465/17 del 16/01/17 e le risultanze emerse all'udienza del 21 marzo 2017;

RILEVATO, sulla scorta della documentazione in atti, quanto segue:

L'istante, titolare di un'utenza telefonica fissa e mobile, categoria business, ha esposto di essere stato contattato telefonicamente per un incontro con un agente Vodafone. Sicché, nel mese di dicembre 2014, egli ha ricevuto l'incaricato, il quale ha consegnato una locandina raffigurante un'offerta onnicomprensiva, al costo di €39,85 mensili (*“offerta aziende”*), dei seguenti servizi:

- linea fissa e ADSL 20 Mega, voce e fax, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili;
- linea mobile, con consegna di una sim comprensiva di 800 minuti e 800 sms, internet illimitato, chiamate illimitate verso 3 numeri Vodafone ed esonero dal pagamento della tassa governativa;
- tablet schermo 8, con processore quad core, memoria 16 GB, sim dati 10 GB in 4G.

Il ricorrente, reputandola vantaggiosa, ha aderito all'offerta, con sottoscrizione del contratto, di cui però non gli è stata mai consegnata copia. Secondo l'agente, infatti, la copia sarebbe dovuta pervenire all'utente controfirmata dal gestore. Sennonché, pervenuta la prima fattura, l'istante si accorge della difformità tra il piano tariffario applicato è quello concordato.

Il ricorrente invia quindi diversi reclami sia scritti, sia telefonici, a cui la Vodafone Omnitel non dava alcun riscontro.

Egli ha dunque contattato l'agente Vodafone, il quale lo ha prontamente rassicurato, rappresentando l'erroneità delle fatture e la prossima ricezione di una copia del contratto sottoscritto da Vodafone.

In seguito, non avendo ricevuto quanto atteso, l'istante ha contattato la Vodafone Omnitel, la quale però ha precisato di non essere in possesso di tale contratto, posto che le utenze, oggetto di controversia, erano state attivate tramite un'agenzia di Pescara. Contattata quindi anche quest'ultima agenzia, il ricorrente non è riuscito ancora una volta a ricevere quanto desiderato.

L'istante si è altresì lamentato del mancato inserimento nell'elenco telefonico *“Pagine Bianche”* per l'anno 2015/16, laddove l'anno prima, con il precedente gestore, egli era stato regolarmente presente in elenco.

La resistente, dopo essere stata contattata dall'utente, gli ha inviato un modulo da compilare per l'inserimento in elenco telefonico.

L'istante pertanto ha chiesto:

- a) rimborso di somme già corrisposte e non dovute rispetto al piano tariffario concordato;
- b) un indennizzo per l'attivazione di un piano tariffario non richiesto;
- c) un indennizzo per il mancato inserimento nell'elenco telefonico per l'anno 2015/16;
- d) un indennizzo per la condotta scorretta di Vodafone Omnitel B.V.;
- e) il ripristino del piano tariffario "Offerta aziende" al costo mensile di € 39,85.

Con memoria del 15 febbraio 2017, la Vodafone Omnitel B.V. ha eccepito la carenza probatoria della domanda di parte ricorrente. Secondo il gestore, infatti, l'istante ha allegato un volantino pubblicitario che non recherebbe alcuna indicazione in merito ad eventuali sconti sui costi di attivazione.

Allorché il cliente contesti una difformità tra le condizioni pattuite e quelle concretamente applicate, ha l'onere di esibire copia del contratto sottoscritto, così come da Delibera 55/11 del Co.Re.Com Calabria.

La resistente ha dedotto, quindi, di aver agito con correttezza e di aver erogato i servizi richiesti in conformità alle condizioni sottoscritte e presentate dal proprio agente commerciale.

Nella valutazione del costo del servizio, poi, stando alla società telefonica andrebbe considerato lo sconto "grandi clienti" al costo di € 40,00 al bimestre, praticato in favore del cliente. Essa, avrebbe poi provveduto a riconoscere a quest'ultimo i riaccrediti riportati nelle fatture nn.   
 (di € 83,53), (di € 40,00), (di € 40,00).

Vodafone non avrebbe mai ricevuto, all'atto della stipula, alcuna richiesta di inserimento del nominativo nell'elenco telefonico. Non appena invece l'utente ne ha segnalato l'esigenza, la convenuta ha provveduto ad inviare l'apposito modulo per l'inserimento.

Il gestore ha quindi precisato come l'istante sia migrato verso altro operatore e come abbia maturato un insoluto di € 158,34.

Ha pertanto concluso per il rigetto dell'avversa domanda.

Con memoria del 16 febbraio 2017, l'istante ha allegato due dichiarazioni testimoniali, rese da soggetti presenti durante il colloquio intercorso con l'agente commerciale Vodafone. Egli ha altresì allegato la documentazione concernente il pagamento delle fatture dal 06 febbraio 2015 al 16 novembre 2016.

Con memoria di replica del 27 febbraio 2017, il ricorrente ha infine ribadito le richieste.

Passando all'esame della questione,

NEL MERITO, la domanda dell'utente è da ritenersi parzialmente fondata e trova parziale accoglimento.

Sussiste una responsabilità ascrivibile alla società Vodafone Italia S.p.A., per aver richiesto, per i canoni e servizi pattuiti, un corrispettivo difforme da quello prospettato in sede adesione dell'istante all'offerta commerciale, in quanto la società medesima non ha garantito la trasparenza delle condizioni economiche. L'utente ha esibito la sola brochure priva delle annesse condizioni generali, mentre il gestore non è riuscito ad assolvere alla prova del contrario. Quest'ultimo, infatti, si è limitato a produrre copia del solo modulo contrattuale, omettendo di documentare le correlative condizioni economiche. Di talché, la società medesima non ha dimostrato di essersi uniformata ai prospetti informativi resi in sede di adesione contrattuale ed annessi all'offerta commerciale, in funzione di trasparenza tariffaria.

Sussistono, poi, tutta una serie di elementi che depongono in favore del ricorrente: I) la locandina allegata in atti; II) le dichiarazioni testimoniali scritte; III) la presenza di più di una richiesta di copia della documentazione contrattuale; IV) la doglianza circa la difformità dei costi fatturati rispetto a quelli concordati, rappresentata in occasione della richieste di cui al punto precedente. Tutti i predetti elementi, corroborati dall'assenza di prova contraria da parte dell'operatore, conducono verso una responsabilità di quest'ultimo.

Né può essere invocata, in favore del gestore, la **delibera 55/11 del Co.Re.Com. Calabria**, in occasione della quale l'utente non ha offerto alcun elemento documentale atto a dimostrare la veridicità delle proprie affermazioni.

Nel caso di specie, invece, la documentazione è presente, è da ritenersi estremamente pertinente e, unitamente ad altre elementi, è da ritenersi probante in favore dell'odierno ricorrente.

La locandina in atti reca un importo mensile complessivo di € 39,85 al mese, per i servizi erogati in favore dell'istante. Essa, tuttavia, non presenta indicazioni sull'esclusione o meno dell'iva. La natura pubblicitaria della locandina, però, porta a ritenere come l'importo fosse da ritenersi iva esclusa.

Il foglio non reca, per altro verso, alcuna informazione sui costi di attivazione di € 5,90 mensili, ricompresi nella fattura. Non avendo l'operatore assolto alla prova della loro debenza, essi si reputano non ricompresi nel prospetto succitato.

Nessun'altra somma potrà essere richiesta, pertanto, per le voci appresso indicate, se non quella di €39,85, oltre iva e ai costi non ricompresi nel canone flat.

Dovranno, pertanto, essere rispettate le condizioni promozionali indicate nella locandina, con storno da tutte le fatture emesse, ovvero, per gli importi già versati, con rimborso, delle somme eccedenti l'importo mensile di € 39,85 per:

- linea fissa e ADSL 20 Mega, voce e fax, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili;
- linea mobile, con consegna di una sim comprensiva di 800 minuti e 800 sms, internet illimitato, chiamate illimitate verso 3 numeri Vodafone ed esonero dal pagamento della tassa governativa;
- tablet schermo 8, con processore quad core, memoria 16 GB, sim dati 10 GB in 4G.

Va rigettata, invece, la domanda *sub b*). La *res* controversa, infatti, non attiene all'applicazione di un profilo tariffario non richiesto, bensì alla fatturazione di importi non corrispondenti a quelli prospettati in sede di adesione contrattuale.

Trova accoglimento, invece, la richiesta di indennizzo per mancato inserimento negli elenchi telefonici.

E', infatti, configurabile una responsabilità in capo all'operatore Vodafone per il mancato inserimento nell'elenco telefonico dei dati relativi all'utenza professionale del ricorrente.

Come è noto, il diritto all'inserimento delle utenze nell'elenco telefonico, già sancito *ex art. 17, comma 1, lett. a), D.P.R. 318/97*, che impegnava l'Autorità a provvedere affinché l'elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale fosse reso disponibile agli utenti, in uso gratuito, "*su supporto cartaceo o elettronico a richiesta*", e dall'*art. 20 D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77*, è stato da ultimo espressamente ribadito dall'*art. 55 del D.lgs. 259/2003*, secondo cui: "*Sono accessibili agli utenti finali (...): a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza in una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata dall'Autorità e aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno; b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi*". L'*art. 4, comma 3, lett. f), Deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP* ha previsto poi che "*gli organismi di telecomunicazioni si impegnano a informare gli utenti del loro diritto di scelta di essere inseriti o meno negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico e circa le modalità dell'inserimento, della modifica, dell'utilizzo e della cancellazione dei dati personali, nonché le modalità di fornitura degli elenchi secondo quanto stabilito dalle delibere n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS*". Sicché, a fronte del diritto dell'utente così come sancito dalle norme appena richiamate, è posto in capo ai gestori un preciso e stringente onere informativo.

Rispetto al caso di specie poi, il quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati degli abbonati in caso di number portabilità, è rappresentato dalle delibere dell'Autorità n. 36/02/CONS, recanti "*Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale*" e n. 180/02/CONS recante "*Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative*", nonché dai provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali, tra cui il provvedimento dell'1 aprile 2010, con cui il Garante "*ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice dispone che gli abbonati che cambiano operatore telefonico richiedendo la conservazione del loro numero (c.d. number portability), i quali non rispondano al questionario di cui all'Allegato IV del provvedimento del Garante del 15 luglio 2004 entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso, conservino le opzioni relative all'inserimento dei loro dati nella base di dati unica di cui alla delibera AGCom n. 36/02/CONS e negli elenchi manifestate al precedente operatore*".

Vodafone, nel caso che ci occupa, non ha adempiuto agli oneri imposti a proprio carico, non avendo garantito il mantenimento dei dati in elenco in favore del cliente e non essendosi neanche curata di accertare la precedente posizione di quest'ultimo. Essa sarà, pertanto, tenuta a riconoscere un indennizzo in favore del ricorrente. Dovrà perciò essere riconosciuto in favore di quest'ultimo, per il mancato inserimento del proprio nominativo negli elenchi telefonici, anno 2015/16, l'indennizzo di € 200,00, sancito *ex art. 10, delibera 73/11/CONS, allegato A,*

quaduplicato per la natura business dell'utenza, in conformità all'art. 12,co. 2 della medesima delibera.

Quanto alla domanda *sub d)*, essa non è ricompresa tra le ipotesi indicate nella delibera 73/11/CONS, sicché va rigettata.

La domanda *sub e)*, va accolta e rimodulata alla luce dei limiti imposti dall'art. 19, comma 4, del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, per il quale, ad avviso di questo Co.re.com. non risulta percorribile la condanna ad un *facere*. In tal senso, l'operatore sarà quindi tenuto ad applicare le condizioni pattuite, così come accertate nel presente procedimento, ovvero a riconoscere all'utente il diritto di recesso in esenzione spese, con disattivazione o migrazione di ogni utenza, concedendo un termine di 30 gg., ritenuto congruo. In caso di migrazione, l'utente avrà l'onere di notificare l'operatore, con comunicazione da eseguirsi ai recapiti comunicati da Vodafone nell'ambito del presente procedimento. Laddove l'opzione venga esercitata entro il termine succitato (prescindendo dai tempi tecnici necessari per la sua completa evasione e persino per le eventuali criticità), l'operatore sarà tenuto ad applicare, fino alla definitiva chiusura del contratto, il canone così come *ut supra* precisato.

TUTTO CIO' PREMESSO

PROPONE

Al Direttore del Servizio di Supporto al CO.RE.COM ed agli organi collettivi e di garanzia:

in accoglimento parziale dell'istanza, prot. GU14 190/17, del 05 gennaio 2017, con rigetto delle ulteriori domande, di dichiarare VODAFONE ITALIA SPA tenuta a:

- a) stornare, ovvero, per gli importi già corrisposti, a rimborsare in favore dell'utente (in tal caso a mezzo bonifico bancario o assegno), tutte le somme eccedenti il canone mensile di € 39,85, oltre iva e ai costi per chiamate a numerazioni a sovrapprezzo (es. chiamate a tariffazione speciale) o servizi a consumo (es. telegrammi) non ricompresi nel canone flat;
- b) applicare le condizioni pattuite, così come accertate nel presente procedimento, ovvero, alternativamente, riconoscere in favore dell'utente il diritto di recesso in esenzione spese, con disattivazione o migrazione di ogni utenza, concedendo un termine di 30 gg. per l'esercizio dell'opzione, alle condizioni meglio sopra precisate.

VODAFONE ITALIA SPA è altresì tenuta a riconoscere in favore del ricorrente, mediante assegno bancario o bonifico, la somma di:

- 1) € 800,00 (ottocento/00), a titolo di indennizzo per il mancato inserimento dei dati dell'istante negli elenchi telefonici anno 2015/2016;
- 2) € 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di rimborso delle spese di procedura.

2) di inviare l'atto alla pubblicazione così come previsto dalla norma.

Il Responsabile del procedimento

*Maria Rosaria La Marca*  
*Maria Rosaria La Marca*  
Campobasso, li 30/6/17

Visto si condivide

Il Direttore

*Angela Anfiero*  
*Angela Anfiero*